

Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2015, n. 22-1510

**Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori. Carico minimo di bestiame da applicare sui pascoli permanenti ai sensi del DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 articolo 2 "Mantenimento di una superficie agricola" ed articolo 3 "Attività minima agricola".**

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 stabilisce le norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.

Il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, stabilisce le norme relative ai pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

Il regolamento delegato (EU) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, integra il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio e ne modifica l'allegato X.

L'art. 4 comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, dispone altresì che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 12 giugno 2014, ha espresso mancata intesa sul documento concernente "La nuova PAC: le scelte nazionali – Regolamento (UE) n. 1307/2013".

Il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 31 luglio 2014, ha deliberato l'approvazione del sopracitato documento "La nuova PAC: le scelte nazionali – Regolamento (UE) n. 1307/2013", consentendo, in tal modo, di comunicare all'Unione Europea, entro il termine stabilito del 1 agosto 2014, le scelte nazionali relative all'applicazione della riforma della nuova PAC fino al 2020.

Sulla base del sopracitato documento "La nuova PAC: le scelte nazionali – Regolamento (UE) n. 1307/2013", il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha approvato il decreto prot. 6313 del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013".

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 19 febbraio 2015 ha sancito l'intesa sullo schema di un nuovo decreto avente lo scopo di apportare alcune modifiche ed integrazioni al decreto di cui al paragrafo precedente.

Tali modifiche ed integrazioni sono state approvate mediante il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015 "Disposizioni modificative ed

integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”.

Il decreto di cui al paragrafo precedente stabilisce, agli articoli 2 e 3, che la Regione o la Provincia autonoma competente possa stabilire alcune disposizioni applicabili specificatamente sul proprio territorio in ordine al mantenimento delle superficie agricola adibita a pascolo ed all’attività agricola minima.

La circolare della Direzione Generale PIUEIII del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0002954 dell’8 maggio 2015, chiarisce che il carico minimo indicato nel DM n. 1420 del 26 febbraio 2015, pari a 0,2 UBA ad ettaro, debba essere considerato quale valore medio annuo. Ne consegue che, lasciando invariato questo parametro, nel caso in cui si applicasse il periodo di pascolamento minimo consentito dal medesimo decreto, pari a 60 giorni, ne deriverebbe un carico applicato al periodo di pascolamento di 1,2 UBA ad ettaro.

Il 20 maggio 2015, nell’ambito di un’apposita riunione a cui hanno partecipato i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole regionali del Piemonte e di ARPEA (Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura) è emerso che in alcuni areali della nostra regione posti alle altitudini più elevate l’imposizione di tale limite, determinerebbe, un eccessivo sfruttamento dei pascoli.

Ne consegue la necessità di stabilire, come espressamente consentito dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, un carico minimo di bestiame inferiore a quello individuato dal medesimo decreto.

Al fine di determinare i nuovi parametri di riferimento si sono valutati:

- i carichi minimi adottati da AGEA coordinamento per le precedenti annualità in applicazione dell’articolo 22 del DM 30125/2009 e s.m.i. relativo alla Condizionalità;
- la proposta di carico minimo formulata da ARPEA sulla base delle indicazioni desunte dal DISAFA – Università degli Studi di Torino su 3885 rilievi vegetazionali effettuati per la redazione della pubblicazione “I Tipi pastorali delle Alpi Piemontesi”, che individua in 0,07 UBA ettaro/anno il carico minimo mantenibile in tutte le realtà pastorali del Piemonte, comprese quelle poste alle quote più elevate;
- le indicazioni fornite durante l’incontro del 20 maggio 2015 dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
- la necessità di individuare un parametro di semplice applicazione, facilmente controllabile dall’organismo pagatore ed applicabile a tutti i tipi pastorali presenti in Piemonte.

Per quanto detto la proposta di carico minimo di bestiame risulta essere articolata come segue:

1. per tutti i pascoli posti ad un altitudine superiore ai 600 m s.l.m. si propone di adottare un carico minimo di 0,07 UBA/ettaro/anno;
2. per la determinazione dell’altitudine occorre fare riferimento al collocamento del centroide delle particelle classificate a pascolo, in analogia a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta

Regionale n. 23-1189 del 16/3/2015 , relativa al riconoscimento della “guardiania” quale uso e consuetudine locale;

3. qualora l’azienda disponga di pascoli posti solo in parte al di sopra dei 600 m s.l.m., il carico minimo di 0,07 UBA/ettaro/anno sarà applicato solo a condizione che la superficie a pascolo ubicata sopra tale limite sia superiore al 50% della superficie totale a pascolo permanente desunta dal fascicolo aziendale dell’azienda;

4. permane invariato il periodo di pascolamento minimo che, in base a quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, può essere applicato su tali superfici in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni.

Come previsto dall’articolo 13, comma 2 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, la disposizione di cui al paragrafo precedente è applicata per l’anno di domanda UNICA 2015, mentre per gli anni successivi, a seguito di ulteriori approfondimenti che il limitato tempo a disposizione non ha consentito di effettuare in questa fase, sarà possibile modificare i criteri di identificazione delle particelle.

Secondo quanto disposto dall’articolo 13, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, il Settore Colture Agrarie della Direzione Agricoltura provvederà a comunicare le predette disposizioni ad AGEA, quale organismo di coordinamento di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

In applicazione dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), che prevede la pubblicazione dei provvedimenti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, il presente atto sarà pubblicato nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente” del sito ufficiale della Regione.

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale unanime,

*delibera*

1. di disporre che il carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente, previsto agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015 sia rideterminato sulla base delle seguenti indicazioni:

– per tutti i pascoli permanenti posti ad un altitudine superiore ai 600 m s.l.m. il carico minimo di bestiame è pari a 0,07 UBA/ettaro/anno anziché 0,2 UBA/ettaro/anno;

– per la determinazione dell’altitudine si farà riferimento al collocamento del centroide delle particelle classificate a pascolo, in analogia a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 23-1189 del 16/3/2015 ,relativa al riconoscimento della “guardiania” quale uso e consuetudine locale;

– qualora l’azienda disponga di pascoli posti solo in parte al di sopra dei 600 m s.l.m., il carico minimo di 0,07 UBA/ettaro/anno sarà applicato solo a condizione che la superficie a pascolo

ubicata sopra tale limite sia superiore al 50% della superficie totale a pascolo permanente desunta dal fascicolo aziendale dell'azienda;

– permane invariato il periodo di pascolamento minimo che, in base a quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, può essere applicato su tali superfici in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni;

2. di stabilire che il Settore Colture Agrarie della Direzione Agricoltura, secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, provveda a comunicare le predette disposizioni, che si applicano per l'anno di domanda UNICA 2015, ad AGEA, quale organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

3. di stabilire che, in applicazione dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tale atto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito ufficiale della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)